

☐ ORIGINALE

☒ COPIA

COMUNE DI MADRUZZO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2 Del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio comunale

Oggetto: Classificazione del Comune di Madruzzo e nomina Segretario dell'Ente.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **24** del mese di **febbraio** alle ore 16.30 nella sala delle riunioni, è presente il Commissario straordinario Attilio Caldera, nominato, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 24.07.2015, n. 14, con provvedimento della Giunta provinciale prot. n. S110/15/668894/8.4.3/235-15 dd. 30.12.2015.

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Francesca Chemolli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 79, primo comma, del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L)

Certifico lo sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene pubblicata per estratto all'Albo Informatico di questo Comune dal 24.02.2016 al 05.03.2016, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Cinzia Mattevi

Oggetto: Classificazione del Comune di Madruzzo e nomina Segretario dell'Ente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamata la Legge Regionale n. 14 dd. 24.07.2015, pubblicata sul B.U. n. 31, supplemento 2, del 04/08/2015, con la quale è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Comune di Madruzzo mediante la fusione dei Comuni di Calavino e Lasino;

Atteso che ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali, alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla Giunta Provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data di estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco;

Visto l'atto della Giunta provinciale prot. n. S110/15/668894/8.4.3/235-15 di data 30.12.2015 con il quale è stato affidato l'incarico di Commissario straordinario per il Comune di Madruzzo al dott. Attilio Caldera;

Visto l'art. 59 della L.R. 5.3.1993, n. 4 il quale recita:

“1. Nel caso di fusioni di più comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica più elevata conseguita in esito a concorso pubblico o, in caso di uguale qualifica, con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento. In caso di convenzione con altro comune per il servizio di segreteria, le funzioni segretarili presso il comune convenzionato possono essere affidate anche a uno dei vicesegretari.

2. In caso di gestione associata della segreteria comunale, è inquadrato come titolare il segretario di qualifica più elevata conseguita in esito a concorso pubblico o, in caso di uguale qualifica, con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento.

3. In caso di scioglimento della convenzione per la gestione associata della segreteria comunale, ai segretari e ai vicesegretari comunali in servizio e titolari di sede segretarile alla data di costituzione della gestione associata sono riassegnate, nei rispettivi comuni, le funzioni di titolare di sede segretarile.

4. I segretari in servizio di ruolo nei comuni interessati da processi di fusione e da gestione associata mediante convenzione conservano, se più favorevole, il trattamento giuridico ed economico in godimento. I vicesegretari di cui al presente articolo conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario. Ai fini di tale nomina, della mobilità e della partecipazione ai concorsi il servizio svolto dai vicesegretari è equiparato, se tale equiparazione risulta più favorevole, a quello prestato in qualità di segretario comunale presso il comune d'origine.

5. I segretari non inquadrati come titolari possono rinunciare al posto di vicesegretario entro il termine perentorio di novanta giorni dall'inquadramento del titolare. In tal caso essi sono collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni decorrenti dalla scadenza del termine di preavviso. I soggetti in disponibilità sono esonerati dal servizio, conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario e possono partecipare alle procedure di mobilità e concorsuali delle sedi segretarili vacanti. Durante la disponibilità spetta al segretario il trattamento economico base e la misura minima delle indennità che presuppongono l'effettivo svolgimento di funzioni, salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva. I relativi oneri sono a carico del nuovo comune, in caso di fusione, o dei comuni associati secondo quanto stabilito in convenzione. Al termine della disponibilità il rapporto di lavoro si risolve automaticamente. “

Atteso come, alla data del 1.1.2016, le sedi segretarili dei Comuni estinti di Calavino e Lasino risultavano essere coperte nella seguente maniera:

- Comune di Calavino – IV cl. segretarile: coperto dalla dott.ssa Cinzia Mattevi
- Comune di Lasino – IV cl. segretarile: coperto dalla dott.ssa Francesca Chemolli.

Verificato come i titoli di servizio vantati dai due Segretari comunali attualmente in servizio sono i seguenti:

dott.ssa Cinzia Mattevi :

- servizio in qualità di Segretario comunale reggente presso il Comune di Strigno (III classe) nel periodo 01.12.1999 – 11.03.2001. Cessazione del rapporto per scadenza del contratto dovuta alla presa di servizio di ruolo presso il consorzio segretarile di Smarano e Sfruz;
- servizio in qualità di Segretario comunale di ruolo presso il Comune di Smarano, in convenzione con il Comune di Sfruz (IV classe) nel periodo 12.03.2001-29.04.2008. Cessazione del rapporto per dimissioni volontarie dovute alla accettazione del posto di ruolo presso il Comune di Calavino;
- servizio in qualità di Segretario comunale di ruolo presso il Comune di Calavino in convenzione con il Comune di Padergnone (IV classe) dal 01.05.2008 al 31.08.2009.
- servizio in qualità di Segretario comunale di ruolo presso il Comune di Calavino in convenzione con il Comune di Padergnone (III classe) dal 01.09.2009 al 31.05.2010;
- servizio in qualità di Segretario comunale a scavalco presso la Comunità della Valle dei Laghi (II classe) per il periodo dal 3.12.2009 al 31.05.2010 compreso;
- servizio in qualità di Segretario comunale di ruolo presso il Comune di Calavino in convenzione con il Comune di Padergnone e la Comunità della Valle dei Laghi (II classe) dall'1.06.2010 al 31.12.2010;
- servizio in qualità di Segretario comunale di ruolo presso il Comune di Calavino (ora Madruzzo) in convenzione con la Comunità della Valle dei Laghi (II classe) dall'1.01.2011 a tutt'oggi.

dott.ssa Francesca Chemolli:

- servizio in qualità di Segretario comunale reggente presso il Comprensorio delle Giudicarie C8, Tione di Trento (II classe) dal 08/03/1999 al 31/05/1999;
- servizio in qualità di Segretario comunale reggente presso il consorzio segretarile di Sanzeno Dambel (IV classe) dal 15 febbraio 2000 fino al 31 maggio 2000;
- servizio in qualità di Segretario comunale reggente presso il Comprensorio Alto Garda e Ledro (II classe) dal 16 maggio 2001 fino al 15 ottobre 2001;
- servizio in qualità di Segretario comunale reggente presso il Comprensorio del Primiero (III classe) dal 01 luglio 2002 al 30 giugno 2003;
- servizio in qualità di Segretario comunale di ruolo presso il Comune di Daone dal 01.03.2008 al 27.02.2013 (IV classe);
- servizio in qualità di Segretario comunale di ruolo presso il Comune di Lasino dal 1 marzo 2013 al 30.09.2010 (IV classe);
- servizio in qualità di Segretario comunale di ruolo presso il Comune di Lasino in convenzione con il Comune di Stenico (III classe) dall'01.10.2014 a tutt'oggi.

Verificato pertanto che entrambi i Segretari comunali hanno la medesima qualifica, conseguita in esito a concorso pubblico, e che la dott.ssa Cinzia Mattevi ha maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica.

Accertata inoltre la necessità di classificare il nuovo Comune di Madruzzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del T.U. D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L come mod. con D.P.Reg. 11.5.2010 n. 8/L e D.P.Reg. 11.7.2012 n. 8/L;

Atteso come ai sensi del quanto previsto dalla Allegata Tabella A, i Comuni della fascia demografica da 2.000 a 10.000 abitanti sono qualificati di III^a classe;

Accertato come il Comune di Madruzzo conti alla data del 1.1.2016 n. 2901 abitanti;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24 luglio 2015 n° 14 avente ad oggetto *“Istituzione del nuovo Comune di Madruzzo mediante la fusione dei Comuni di Calavino e Lasino”* secondo cui *“a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all’elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un Commissario straordinario”*, che è stato nominato con provvedimento della Giunta Provinciale di Trento di data 30.12.2015;

Valutato di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. n. 1.02.2005, n. 3/L data l'urgenza di classificare la sede e di nominare il Segretario comunale.

Vista la L.R. 24 luglio 2015, n. 14.

Visto lo Statuto comunale di Calavino che ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. 14/2015 ha validità di Statuto del nuovo Ente;

In attesa della adozione del nuovo Regolamento di Organizzazione.

Atteso che in ordine alla presente proposta di deliberazione il Vicesegretario comunale ha espresso il parere favorevole tecnico amministrativo, mentre la Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

DELIBERA

- 1) di classificare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 del T.U. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L come mod. con D.P.Reg. 11.5.2010 n. 8/L e D.P.Reg. 11.7.2012 n. 8/L il Comune di Madruzzo quale sede segretariale di III^a classe;
- 2) di nominare, per i motivi di cui in premessa, SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI MADRUZZO ai sensi di quanto previsto dall'art. 59 della L.R. 5.3.1993 la dott.ssa Cinzia Mattevi nata a Trento il 14.04.1964;
- 3) di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il Segretario generale che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che la spesa e le entrate derivanti dal presente provvedimento verranno imputate all'interno degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune da parte degli uffici designati;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 6) di dichiarare la presente, per i motivi di cui in premessa, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L;
- 7) Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Commissario straordinario
f.to dott. Attilio Caldera

Il Vice Segretario
f.to dott.ssa Francesca Chemolli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell'art.79 del D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L.

Madruzzo, 24/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Cinzia Mattevi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo ⁽¹⁾.

Madruzzo, 24/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Cinzia Mattevi

⁽¹⁾ Cancellare se la deliberazione è originale